

L'errore del legale non è una questione di casualità

Gli errori dei colleghi non appartengono alla casualità. Così la Cassazione, nella sentenza 18085/2018 del 21 marzo, ha respinto il ricorso di un legale che, per una distrazione o una valutazione estemporanea, non ha esaminato completamente il dispositivo della sentenza tralasciando, forse, il dato più determinante: i tempi per proporre il ricorso. Stando ai fatti riportati dal dispositivo di legge il collega che lo aveva sostituito «gli aveva erroneamente riferito che si era limitato a leggere il dispositivo, non indicando i termini per il deposito della motivazione». Scaduti i 15 giorni previsti per il deposito della motivazione, e vedendo che il deposito non era avvenuto, il difensore di fiducia si limitava ad attendere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza da parte della Cancelleria. Quando il legale però ricevette la notifica di esecuzione per la carcerazione del suo cliente, solo allora capì «che il giudice si era riservato il termine di 60 giorni per il deposito e che la sentenza era stata, pertanto, depositata nei termini». La Corte d'appello ha ravvisato incuria e negligenza nell'operato dei legali che, sul gradino della Cassazione, hanno provato a spiegare l'incidente come «una falsa rappresentazione iniziale della realtà, dettata dalla errata percezione in udienza da parte del collega di studio». Ma i porporati hanno sentenziato in maniera molto chiara, perché «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore», spiegano i giudici, «che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini, sia perché l'omesso o inesatto adempimento deriva da una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza e attenzione, sia perché non può essere esclusa in via presuntiva la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo».